

**Bruxelles, 6 luglio 2026
(OR. en)**

11580/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0180 (NLE)**

**UD 209
COLAC 98**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 338 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione UE-America centrale che modifica la decisione n. 2/2020 del Consiglio di associazione UE-America centrale, del 14 dicembre 2020, che introduce le note esplicative relative agli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell'allegato II dell'accordo, al fine di integrare ulteriori note esplicative relative agli articoli 19, 22 e 27 dell'allegato II dell'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 338 final.

All.: COM(2026) 338 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.7.2026
COM(2026) 338 final

2026/0180 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione UE-America centrale che modifica la decisione n. 2/2020 del Consiglio di associazione UE-America centrale, del 14 dicembre 2020, che introduce le note esplicative relative agli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell'allegato II dell'accordo, al fine di integrare ulteriori note esplicative relative agli articoli 19, 22 e 27 dell'allegato II dell'accordo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione UE-America centrale in riferimento alla prevista adozione di una decisione del Consiglio di associazione istituito dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ("accordo").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di associazione UE-America centrale

L'accordo mira ad aumentare i flussi commerciali bilaterali tra l'UE e l'America centrale e a rafforzare in tal modo il processo di integrazione regionale tra i paesi della regione. L'accordo è applicato in via provvisoria dal 1° agosto 2013 con Honduras, Nicaragua e Panama, dal 1° ottobre 2013 con Costa Rica ed El Salvador e dal 1° dicembre 2013 con il Guatemala.

2.2. Il Consiglio di associazione

Il Consiglio di associazione vigila sul conseguimento degli obiettivi dell'accordo e sovrintende alla sua attuazione. Esso esamina i problemi di rilievo che dovessero insorgere nell'ambito dell'accordo, nonché le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse ed esamina altresì le proposte e le raccomandazioni delle parti volte a migliorare le relazioni instaurate a norma dell'accordo. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti.

2.3. Gli atti previsti del Consiglio di associazione

La decisione che sarà adottata dal Consiglio di associazione modifica la decisione n. 2/2020 del Consiglio di associazione UE-America centrale, del 14 dicembre 2020, per quanto riguarda le note esplicative relative agli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell'allegato II dell'accordo, al fine di integrare ulteriori note esplicative relative agli articoli 19, 22 e 27 dell'allegato II dell'accordo.

Le note esplicative supplementari vanno a integrare la decisione n. 2/2020, fornendo ulteriori orientamenti sull'applicazione delle disposizioni relative alla dichiarazione su fattura, alla rettifica di una dichiarazione su fattura dopo l'esportazione nonché a lievi discordanze ed errori formali evidenti nella prova dell'origine che non inficiano la validità della dichiarazione su fattura.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'articolo 37 dell'allegato II stabilisce che le parti concordino note esplicative riguardanti l'interpretazione, l'applicazione e l'amministrazione dell'allegato II in sede di sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole d'origine, per raccomandarne l'approvazione da parte del Consiglio di associazione.

Una decisione del Consiglio unica relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea

Le note esplicative supplementari di cui sopra sono coerenti con le altre note esplicative concordate nell'ambito dell'accordo commerciale interinale tra l'UE e il Cile nonché della convenzione paneuromediterranea riveduta.

La proposta si riferisce all'attuazione di un accordo commerciale preferenziale concluso nell'ambito della politica commerciale comune, un settore in cui l'Unione ha competenza esclusiva.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra.

L'atto, in questo caso una decisione, che il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale in conformità all'articolo 6 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune dell'Unione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI PREVISTI

Poiché l'atto del Consiglio di associazione modificherà la decisione n. 2/2020 del 14 dicembre 2020 e contribuirà all'attuazione dell'allegato II dell'accordo, è opportuno pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione UE-America centrale che modifica la decisione n. 2/2020 del Consiglio di associazione UE-America centrale, del 14 dicembre 2020, che introduce le note esplicative relative agli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell'allegato II dell'accordo, al fine di integrare ulteriori note esplicative relative agli articoli 19, 22 e 27 dell'allegato II dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ("accordo") è stato concluso dall'Unione con decisione del Consiglio (2012/734/UE) del 25 giugno 2012² ed è applicato in via provvisoria dal 1° agosto 2013 tra l'Unione, Nicaragua, Honduras e Panama, dal 1° ottobre 2013 fra tali parti ed El Salvador e Costa Rica e dal 1° dicembre 2013 tra l'Unione, Nicaragua, Honduras, Panama, El Salvador e Costa Rica, da una parte, e Guatemala, dall'altra.
- (2) A norma dell'articolo 37 dell'allegato II dell'accordo, il Consiglio di associazione può approvare note esplicative riguardanti l'interpretazione, l'applicazione e l'amministrazione dell'allegato II.
- (3) Il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare una decisione che modifica la decisione n. 2/2020 del Consiglio di associazione UE-America centrale, del 14 dicembre 2020, che introduce le note esplicative relative agli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell'allegato II dell'accordo³, al fine di integrare ulteriori note esplicative relative agli articoli 19, 22 e 27 dell'allegato II dell'accordo.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione, poiché tale decisione avrà effetti giuridici nell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione UE-America centrale si basa sul progetto di decisione accluso come allegato della presente decisione.

² GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.

³ GU L 25 del 26.1.2021, pag. 96.

2. Lievi modifiche del progetto di decisione possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione nel Consiglio di associazione UE-America centrale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*